

Allegato A



Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. art. 12 comma 2-bis del D. lgs. 36/2021.  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella. Allegato B al DPR 642/72.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"GRUPPO SPORTIVO AURORA SAN FRANCESCO**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

**TITOLO I**

**Denominazione, sede, oggetto e durata**

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "GRUPPO SPORTIVO AURORA SAN FRANCESCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", in breve "GS AURORA SAN FRANCESCO A.S.D." (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

L'associazione ha sede in LECCO (LC), PIAZZA CAPPUCCINI N.6, presso la Parrocchia San Francesco. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

**Articolo 2 – Oggetto e finalità**

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport; intende quindi perseguire anche la crescita morale ed educativa dei praticanti attraverso lo sport e le sue regole, riconoscendo alle diverse discipline sportive promosse il valore di diffusione di valori ecumenici, quali l'uguaglianza, il rispetto del prossimo, il reciproco aiuto e il valore del volontariato. L'associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia di San Francesco di Lecco, e le attività promosse dovranno svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Comunità, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechistiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dei seguenti sport (anche nelle loro forme di discipline sportive paralimpiche): calcio, pallavolo, pallacanestro, sci, tiro con l'arco, ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, motociclismo ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle

Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline. A tale fine l'Associazione formulerà domanda di affiliazione all'idonea Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva; riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della discipline sopra indicate. L'associazione quindi potrà:

- organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale nel campo delle discipline sportive suddette;

- organizzare e attuare programmi didattici per la formazione e la preparazione di singoli atleti dilettanti e/o squadre dilettantistiche ed amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle discipline sportive sopra elencate;

- svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra elencate;

- organizzare e partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione delle federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva alle quali risulta affiliata, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle discipline sportive, compresa l'attività paralimpica.

Nell'ambito delle attività di cui al presente oggetto sociale l'associazione non potrà gestire rapporti sportivi di natura professionale o con atleti professionisti disciplinati dalle norme di legge in materia.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, l'associazione potrà anche:

- accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali;

- promuovere la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

- promuovere l'attività sportiva dilettantistica gestendo, direttamente o indirettamente l'organizzazione di corsi, eventi, meeting, convegni, conferenze, convention, dibattiti, inchieste, esposizioni, mostre, integrando l'attività di promozione con attività culturali e/o ricreative;

- gestire attrezzature e servizi coerenti con gli scopi sociali per i partecipanti e per i frequentatori ed utilizzatori delle aree attrezzate.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri associati e non, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di attività sportive;

- la vendita di articoli sportivi;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività

svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- lo svolgimento, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa vigente, di ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

- la promozione della stampa, pubblicazione, distribuzione, edizione e diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;

- il compimento di tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee delle federazioni, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva a cui risulta affiliata per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti nei rispettivi consigli.



**Articolo 3 – Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**Articolo 4 – Affiliazione**

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alle seguenti federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Centro Sportivo Italiano (CSI), Federazione Italiana Arcieri Tiro Di Campagna (FIARC), Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI) e di ogni altra Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi.

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., delle Federazioni Nazionali ed enti di promozione sportiva e discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei

provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

## TITOLO II

### Della vita associativa

#### Articolo 5 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Viene espressamente escluso ogni limite al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere o ad altro associato appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente.



Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

L'ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Articolo 6 — Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, gli associati hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Anche l'associato con disabilità esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea, anche, qualora presente, tramite il tutore legale nominato dall'organo giuridico competente.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.


#### **Articolo 7 - Decadenza degli associati**

La qualifica di associato si perde per recesso o per esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso o da diverso maggior termine deliberato dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi



dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **Degli organi associativi**

#### **Articolo 8 – Organi sociali**

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario e il Tesoriere;
- f) il Comitato di Presidenza;
- g) il Consiglio di Sezione;
- h) l'Assistente Ecclesiastico;
- i) l'Organo di Revisione, qualora istituito.

#### **Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale**

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese e in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'assemblea, ordinaria e/o straordinaria, potrà essere altresì richiesta al Consiglio Direttivo da:


- a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più 1 dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) dall'assistente ecclesiastico.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato oppure in alternativa con ogni altro mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta trasmissione, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Altresì laddove possibile la convocazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'associazione o sulla pagina social o affissa nella bacheca della sede associativa.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.



L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui

l'Associazione è affiliata.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

#### **Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti

disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni associato ha diritto a un voto. Non è consentito all'associato farsi rappresentare in assemblea tramite delega.

#### **Articolo 11 – Assemblea ordinaria**

L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione dell'associato e sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
- g) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti dell'associazione ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021;
- h) delibera sull'ordine del giorno e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

#### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 29 dello statuto, sulla fusione e



sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) sui diritti reali immobiliari.

#### **Articolo 13 – Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

#### **Articolo 14 – Assistente Ecclesiastico**

L'Assistente Ecclesiastico cura la formazione cristiana degli associati, promuove i principi morali ed educativi, anche di valore ecumenico all'interno dell'associazione e dei suoi responsabili, mirando alla tutela del rispetto della persona, delle diversità e favorendo l'integrazione sociale.

L'Assistente Ecclesiastico non ha alcun diritto di voto in sede di Assemblea degli Associati, a meno che lo stesso non sia anche regolarmente associato, ne in sede di delibere del Consi-

glio Direttivo. Rimane pertanto un organo con sole finalità consultive.

L'Assistente Ecclesiastico tuttavia vigila sulle finalità educative promosse e seguite dall'associazione, anche esprimendo il proprio parere circa le candidature di associati alle cariche elettive. Può altresì chiedere formalmente, con richiesta scritta da indirizzarsi al Consiglio Direttivo, che quest'ultimo organo amministrativo si pronunci circa la revoca del mandato di membro del Consiglio Direttivo stesso o altresì l'esclusione di un associato per comportamenti gravi che risultano in contrasto con lo spirito educativo esposto negli articoli 1 e 2 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo ricevuta questa formale richiesta dovrà convocare apposita Assemblea degli Associati entro i successivi 60 giorni, dove l'assemblea stessa sarà chiamata a deliberare circa la revoca del consigliere suddetto, procedendo quindi alla sua sostituzione. In caso invece di esclusione di associato, si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto.

Viene nominato dalla Parrocchia di San Francesco di Lecco, per la durata da questa stabilita, ed è responsabile nei confronti di tale ente ecclesiastico per quanto concerne l'andamento dell'Associazione sotto l'aspetto religioso, morale ed educativo.

#### **Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale rappresentativo dell'Associazione e cura collegialmente l'indirizzo e la cura dell'intera attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri. E' eletto dall'Assemblea degli Associati.

Pertanto, al fine di garantire una migliore rappresentatività dei diversi sport promossi dall'Associazione e la continuità degli stessi, le persone che intendono candidarsi devono comunicarlo al Consiglio Direttivo uscente il quale predisporrà una lista da sottoporre all'Assemblea.



Ogni candidato all'elezioni dovrà indicare per la promozione di quale disciplina sportiva intende candidarsi e quindi per quale sport intende impegnarsi.

Sempre in ragione della necessità che l'organo amministrativo sia la rappresentazione dei diversi sport praticati, le votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea degli Associati dovranno portare ad una composizione dello stesso come segue:

- per ogni sport promosso dall'associazione, per il quale la stessa registri meno di 100 tesserati: minimo un rappresentante eletto in consiglio e massimo tre rappresentanti;
- per ogni sport promosso dall'associazione, per il quale la stessa registri un numero di tesserati da 101 a 200: minimo due rappresentanti eletti in consiglio e massimo quattro rappresentanti;
- per ogni sport promosso dall'associazione, per il quale la stessa registri un numero di tesserati oltre ai 200: minimo tre rappresentanti eletti in consiglio e massimo cinque rappresentanti.

 Il numero di tesserati per determinare quanto sopra dovrà essere quello della stagione sportiva in corso al momento dell'elezioni, oppure in mancanza della stagione precedente.

 Il Consiglio Direttivo uscente determinerà nel rispetto dei criteri sopra esposti il numero dei rappresentanti in consiglio per ogni sport promosso.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione dell'Assistente Ecclesiastico o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta del Presidente uscente. In questa prima convocazione il Consiglio Direttivo al suo interno nomina tra gli eletti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Segretario, che può essere scelto fra i membri del consiglio stesso ma anche tra gli associati.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto, incluso il Segretario, costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2021.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 esercizi sociali. I suoi componenti sono rieleggibili. Per le sole cariche di Presidente e di Tesoriere sono possibili solo due mandati complessivi, anche non consecutivi.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita delibera.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo rivestono la carica a titolo gratuito.


Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 16 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo stesso, nella sua prima seduta.



Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile una sola volta, anche non consecutiva.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi associativi dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Nell'interesse dell'Associazione, il Presidente ha il potere di conferire incarichi e mandati specifici a consulenti, legali ed ogni altra figura tecnica di cui ritiene necessario l'intervento.

#### **Articolo 17 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo stesso a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 18 - Il segretario e il Tesoriere**

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e ne cura la trascrizione

nei relativi libri e registri, coordina le procedure di tesseramento degli associati e attende alla corrispondenza.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Tesoriere e il Segretario durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è rieleggibile una sola volta, anche non consecutiva.

#### **Articolo 19 – Consigli di Sezione Sportive**

L'Associazione per esigenze sportive, da un punto di vista funzionale e di specifiche competenze, deve costituire dei Consigli di Sezione Sportive in numero uguale agli sport praticati.

Il Consiglio di Sezione è diretto da un Responsabile di Sezione, nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione scegliendolo tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio di Sezione è formato quindi dal Responsabile di Sezione e da un numero di membri stabilito internamente da quest'ultimo, in base alle necessità, scegliendone i componenti tra gli associati. I membri del Consiglio di Sezione durano in carica quanto il Consi-



glio Direttivo.

Le attività del singolo Consiglio di Sezione hanno solo finalità operative interne.

Il Responsabile di Sezione deve riferire al Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, circa: l'andamento della Sezione Sportiva, l'operato tutto del Consiglio di Sezione e dei suoi membri, segnalare eventuali criticità riscontrate, formulare proposte per il miglioramento della Sezione, nonché predisporre un budget di spesa per la stagione sportiva successiva.

#### **Articolo 20 – Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è l'organo con funzione tecnico-esecutivo e gestionale, ed è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dai Responsabili di Sezione, dal Tesoriere e dal Segretario. Partecipa a questo comitato, con solo finalità consultative, l'Assistente Ecclesiastico.

Si deve riunire almeno quattro volte l'anno. E' convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo o dall'Assistente Ecclesiastico.

Se un Responsabile di Sezione è impossibilitato a partecipare alla riunione convocata, può farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio di Sezione, senza diritto di voto.

Il Comitato di Presidenza tiene un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

#### **Articolo 21 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente**

Il Consiglio Direttivo decade:

- 1) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- 2) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti (è da considerarsi vacanza anche l'assenza ingiustificata per due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo);
- 3) per revoca del mandato a tutti i membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea degli Associati, con apposita delibera.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino a naturale scadenza del mandato ricevuto.

L'Assemblea degli Associati, con propria delibera motivata, può sempre revocare dal mandato ciascun membro del Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo ponga in essere comportamenti considerati lesivi per l'associazione stessa o contrari ai principi educativi di cui agli articoli 1 e 2 del presente statuto. Questa delibera può anche derivare dalla segnalazione promossa dall'Assistente Ecclesiastico ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più



anziano, in regime di prorogatio.

#### **Articolo 22 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente dietro proposta del Presidente, oppure della maggioranza dei consiglieri oppure ancora dietro richiesta dell'Assistente Ecclesiastico.

#### **Articolo 23 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno sociale precedente;
- b) indire le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione, anche dietro consultazione dei Consigli di Sezione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti dell'Associazione;

- |    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| h) | l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;  |  |
| i) | la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; |  |
| j) | redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;  |  |
| k) | adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;  |  |
| l) | delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;   |  |
| m) | costituire Sezioni Sportive e nominare i membri del Consiglio di Sezione ed il Responsabile di Sezione;  |  |
| n) | nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;  |  |
| o) | qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.   |  |

#### Articolo 24 – Organo di revisione

L'organo di revisione è facoltativo e può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.	
Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.	
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ed è tenuto a presentare la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.	
Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.	

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

#### **TITOLO IV**

##### **Patrimonio e scritture contabili**

##### **Articolo 25 – Il rendiconto economico**

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo, nella persona del Tesoriere, redige il bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

##### **Articolo 26 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

##### **Articolo 27 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di

riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I., del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

## TITOLO V

### Disposizioni finali

#### Articolo 28 – Trasformazione – Terzo settore

L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### Articolo 29 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto

Two handwritten signatures in black ink are present on the right side of the page, corresponding to the text blocks above. The top signature is more stylized and appears to be 'M. M.', while the bottom one is more cursive and appears to be 'G. G.'.

lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

#### Articolo 30 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 21/02/2024.

Il PRESIDENTE

